



COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA
Prov. di Pisa

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Comune di Castellina Marittima

ALLEGATO A

Deliberazione di Consiglio Comunale
n. _____ del _____

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Presupposto dell'imposta e soggetto passivo

Articolo 3 - Misura dell'imposta

Articolo 4 - Esenzioni

Articolo 5 - Dichiarazione, versamento dell'imposta e e sanzioni

Articolo 6 - Obblighi del gestore della struttura ricettiva

Articolo 7 - Il responsabile del pagamento dell'imposta

Articolo 8 - Attività di controllo

Articolo 9 - Presentazione del conto giudiziale

Articolo 10 - Gettito dell'imposta

Articolo 11 - Obbligo di informazione

Articolo 12 - Riscossione coattiva

Articolo 13 - Rimborsi

Articolo 14 - Contenzioso

Articolo 15 - Funzionario Responsabile dell'Imposta

Articolo 16 - Disposizioni finali e transitorie

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'esercizio del potere di cui all'art. 52 del Dlgs. n. 446/97 per istituire e disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Castellina Marittima ai sensi dell'art. 4 del Dlgs. n. 23/2011 per il periodo dal 1° Aprile al 31 Ottobre.

Articolo 2 - Presupposto dell'imposta e soggetto passivo

1. Presupposto dell'imposta è il soggiorno e pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio comunale.
2. Per strutture ricettive si intendono tutte quelle previste dalla normativa vigente della Regione Toscana in materia di sistema turistico regionale compreso gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella Legge 21 giugno 2017, n. 96. A titolo meramente indicativo e non esaustivo, le strutture ricettive sono così composte:

a) STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE:

Albergo
Albergo residenziale
Albergo diffuso
Villaggio albergo

b) STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA:

Campeggi e villaggi turistici

c) STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE:

Case per ferie
Ostello della gioventù
Affittacamere
Case ed appartamenti per vacanze (CAV)
Residence
Esercizio saltuario del servizio alloggio e prima colazione (Bed and Breakfast)
Turismo rurale
Agriturismo

Unità immobiliari non adibite ad abitazione principale concesse in locazione ovvero in comodato con finalità turistiche ai sensi dell'Art. 1, comma 2, lett. C della L. 431/98.

Tutte le altre unità immobiliari a destinazione abitativa locate o cedute in comodato da privato e/o da operatori economici per uso di fatto turistico o ricreativo. L'uso turistico o ricreativo della locazione si presume fino a prova contraria, che dovrà essere fornita dal contribuente.

3. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 1 e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Castellina Marittima.

Articolo 3 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 comma 2, **fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi** purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.

2. L'imposta, per le strutture alberghiere, i campeggi, i residence e gli agriturismo è definita in rapporto alla loro classificazione articolata, rispettivamente, in "stelle", "chiavi" e "girasoli".
3. La misura dell'imposta associata "stelle", "chiavi" e "girasoli" è determinata e modificabile con apposito atto di Giunta. Si applica, per quanto compatibile, l'art.1 comma 169 della Legge n. 296/06 in tema di deliberazioni di tariffe e aliquote relative a tributi.

Articolo 4 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a) i minori entro il quattordicesimo anno di età;
- b) i familiari di soggetti ricoverati presso strutture ospedaliere e che hanno la necessità, al fine di garantire la necessaria assistenza, di soggiornare presso le strutture ricettive di cui all'articolo 1;
- c) coloro che, non residenti nel Comune di Castellina Marittima, prestano attività lavorativa presso qualsiasi delle strutture ricettive sopra indicate;
- d) i soggetti "trasfertisti" ovvero coloro che soggiornano presso le strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 2, per motivi di lavoro;
- e) coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- f) i disabili non autosufficienti più un accompagnatore;
- g) i gruppi scolastici in gita didattica e i loro accompagnatori;
- h) gli autisti di pullman che soggiornano per esigenze di servizio;
- i) le guide e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati; l'esenzione si applica per ciascuna guida/accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
- l) gli iscritti a manifestazioni turistico-sportive patrocinate dal Comune di Castellina Marittima nonché i soggetti preposti all'assistenza tecnica e all'organizzazione della manifestazione stessa;

2. L'applicazione delle esenzioni di cui al precedente comma è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato o di un suo accompagnatore (nel caso di cui alla lettera e), di una dichiarazione resa in base alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 e successive modificazioni o di idonea certificazione rilasciata dalle autorità competenti.

Articolo 5 - Dichiarazione, versamento dell'imposta e e sanzioni

1. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo (*o per suo conto*) contestualmente al pagamento del corrispettivo del soggiorno presso la struttura ricettiva. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo. Il soggetto passivo è tenuto a conservare per 5 anni la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva a riprova

- dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, come previsto dall'art. 1 comma 161 della Legge n. 296/06 che fissa in 5 anni il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo.
2. Il soggetto passivo che si rifiuti di versare l'imposta è tenuto a compilare, sottoscrivere e restituire al gestore della struttura ricettiva apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore medesimo.
 3. Il rifiuto anche della compilazione del suddetto modulo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00 prevista per la violazione di norme regolamentari ai sensi dell'art. 7 bis del Dlgs. n. 267/2000, con l'osservanza della Legge n. 689/81 in termini di procedimento di irrogazione.
 4. L'omesso, parziale o tardivo pagamento dell'imposta da parte del soggetto passivo è accertato con le modalità di cui all'art. 1 commi 161 e seguenti della Legge n. 296/06 e sanzionato con irrogazione della sanzione tributaria pari al 30% dell'imposta non versata e con addebito di interessi e spese di notifica.

Articolo 6 - Obblighi del gestore della struttura ricettiva

1. Il gestore della struttura è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva e a rendicontare al Comune il relativo incasso.
2. A tal fine il gestore è tenuto a:

a) richiedere, sulla base delle tariffe vigenti, su cui è tenuto a tenersi diligentemente informato, il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno dell'ospite presso la struttura ricettiva e a rilasciare la relativa quietanza;

b) trasmettere al Comune, per ciascuna struttura ricettiva gestita, una **dichiarazione trimestrale, attraverso la** procedura informatica messa a disposizione dall'Ente sul sito istituzionale, in cui dovranno essere indicate le informazioni necessarie per la determinazione dell'imposta da versare e per l'effettuazione dei relativi controlli.

In particolare, dovranno essere comunicati il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'art. 4 e di quelli che hanno rifiutato il pagamento ai sensi della successiva lett. d), nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo dell'imposta.

La suddetta dichiarazione deve essere effettuata, per ogni singola struttura ricettiva gestita, entro 30 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre.

Alla dichiarazione presentata dovranno essere allegati la copia delle ricevute di versamento dell'imposta a favore del Comune relative al periodo di riferimento della dichiarazione stessa e copia delle comunicazioni obbligatorie inviate alla questura recanti l'indicazione del numero delle presenze.

Il gestore dovrà conservare la relativa documentazione per 5 anni per poterla esibire a richiesta del Comune in occasione di eventuali controlli sulla corretta riscossione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al Comune.

I trimestri oggetto di dichiarazione sono i seguenti: 01 aprile - 30 giugno; 01 luglio - 30 settembre; 01 ottobre - 31 ottobre;

c) riversare al Comune, entro la medesima scadenza di cui alla precedente lettera b), l'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre oggetto di dichiarazione, con le modalità che verranno concordate con l'Amministrazione Comunale

Qualora l'imposta di soggiorno riscossa nel corso del trimestre sia inferiore a € 30,00 potrà essere riversata alla scadenza successiva, unitamente all'imposta di soggiorno riscossa per il successivo trimestre;

d) far compilare all'ospite che si rifiuti di versare l'imposta l'apposito modulo di cui all'art. 5 comma 2. Nel caso in cui l'ospite si rifiuti di compilare il modulo, la segnalazione del rifiuto deve essere effettuata dallo stesso gestore della struttura ricettiva secondo la modalità stabilita dal Comune;

e) esigere dall'ospite che chieda di usufruire dell'esenzione di cui all'art. 4 comma 1 la necessaria certificazione/dichiarazione della struttura sanitaria/autorità pubblica. In mancanza di certificazione/dichiarazione l'esenzione non dovrà essere applicata e se il soggiornante dovesse rifiutarsi di versare l'imposta il gestore della struttura ricettiva dovrà procedere secondo quanto disposto dalla precedente lett. d);

3. Il gestore che non ottemperi agli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e) è soggetto alla sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00 prevista per la violazione di norme regolamentari ai sensi dell'art. 7 bis del Dlgs. n. 267/2000, con l'osservanza della Legge n. 689/81 in termini di procedimento di irrogazione.

Articolo 7 - Il responsabile del pagamento dell'imposta

1. **I responsabili del pagamento dell'imposta di cui all'art. 4 comma 5 ter** del DL n. 50/17 sono i soggetti che incassano direttamente i canoni o i corrispettivi del soggiorno nella forma delle locazioni brevi, il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare, il soggetto che gestisce portali telematici.
2. I responsabili del pagamento dell'imposta **sono soggetti a tutti gli obblighi e responsabilità inerenti a detta** qualifica.
Il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare o gestisce portali telematici e che incassa i canoni o i corrispettivi del soggiorno, in quanto responsabile del pagamento dell'imposta di cui al comma 1, è soggetto agli obblighi previsti da questo regolamento all'art. 6 e all'art. 9 (*quale agente contabile*).
3. Il responsabile del pagamento dell'imposta di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione prevista dall'art.13 del DLgs. n. 471/97 in caso di mancato rispetto delle scadenze trimestrali per il riversamento dell'Imposta normale dal precedente art. 6 comma 2 lett. c). La suddetta violazione viene contestata ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 3 di questo Regolamento.

Articolo 8 - Attività di controllo

1. Il Comune vigilerà sull'adempimento dell'imposta, sulla sua riscossione e sul relativo riversamento al Comune stesso da parte dei gestori delle strutture ricettive.
Tali soggetti hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le certificazioni/dichiarazioni presentate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al precedente art. 4, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) accedere, ove necessario, alla documentazione conservata presso le singole strutture ricettive e/o presso i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici e inerente alle dichiarazioni trimestrali (e relativi versamenti) effettuate dai gestori nei 5 anni precedenti.
3. In caso di irregolarità, oltre alle eventuali conseguenze penali, ai trasgressori verranno contestate le violazioni e irrogate le relative sanzioni nei modi e nella misura indicate agli articoli 5 comma 3 e 4; i soggetti di cui all'art. 7 risponderanno anche della sanzione di cui al comma 3 del medesimo art. 7.
4. In caso di mancata o tardiva risposta ai questionari e di mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi del precedente comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00 prevista per la violazione di norme regolamentari ai sensi dell'art. 7 bis del Dlgs. n.267/2000, con l'osservanza della Legge n. 689/81 in termini di procedimento di irrogazione.

Articolo 9 - Presentazione del conto giudiziale

1. **I dati della dichiarazione trimestrale, di cui all'art. 6 comma 2 lett.b),** sono finalizzati alla compilazione del conto giudiziale della gestione che il gestore delle strutture ricettive quale agente contabile ha l'obbligo di rendere all'Amministrazione Comunale entro il termine ultimo del 31 gennaio dell'anno solare successivo.
2. Il conto giudiziale, debitamente sottoscritto, è trasmesso mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e d'informatizzazione.
3. I conti giudiziali degli agenti contabili dovranno essere trasmessi alla Corte dei Conti unitamente a un prospetto riassuntivo compilato dal Comune.

Articolo 10 - Gettito dell'imposta

1. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del citato D.Lgs. n° 23/2011, è destinato a finanziare gli interventi a favore del turismo, della manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali e dei servizi pubblici locali.
2. Per la finalità concernente il monitoraggio dei proventi dell'imposta di soggiorno nonché gli impieghi della stessa, l'Amministrazione Comunale convocherà annualmente un tavolo tecnico composto dai rappresentanti della stessa e dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale del settore turismo.

Articolo 11 - Obbligo di informazione

1. Il Comune predispone il materiale informativo relativo alle modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno e lo fornisce alle strutture ricettive del territorio.
2. I gestori delle strutture ricettive provvedono ad allestire appositi spazi in cui mettere a disposizione dei propri ospiti il materiale informativo di cui al comma 1 e si impegnano promuoverne la divulgazione.

Articolo 12 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni e interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 13 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate dai gestori delle strutture ricettive e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6.

Articolo 14 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia tributarie.

Articolo 15 – Funzionario Responsabile dell'Imposta

1. La Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla nomina del Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno. Il Funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone ed adotta i conseguenti atti.

Articolo 16 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per l'anno 2024, l'applicazione dell'imposta e delle relative tariffe decorre dal 01.04.2024. A partire dal 2025, le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle modifiche medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.
2. Per l'anno 2024, la prima rendicontazione dovrà essere inoltrata entro entro 30 gg dalla scadenza del 1° trimestre (e adempimenti correlati) di cui all'art. 5 comma 2 lett. b) quindi entro il 01/08/2024.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia.

4. Le eventuali variazioni alle tariffe saranno di competenza della Giunta comunale.